



# COMUNE DI SELLERO

Provincia di Brescia

CAP 25050 – Piazza Donatori di Sangue, n. 1

Tel. (0364) 637009 - fax (0364) 637207

Codice fiscale: 00734610173 - Partita IVA: 00576240980

[www.comune.sellero.bs.it](http://www.comune.sellero.bs.it) \*\*\*\*\* e-mail: [info@comune.sellero.bs.it](mailto:info@comune.sellero.bs.it)

## NOTA INTEGRATIVA BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023

### Premessa

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (G.U. n. 172 del 26.07.2011), detta le regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, volta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Il decreto legislativo n. 118/2011 è stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 2, comma 1 e comma 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n. 42, finalizzata all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il provvedimento dispone che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.

In questo contesto normativo l'approvazione del bilancio di previsione rappresenta uno dei momenti più qualificanti dell'attività istituzionale di un ente locale. Il termine previsto dal legislatore per l'approvazione di questo documento è quello del 31 dicembre dell'esercizio precedente a cui si riferisce.

Durante l'iter di approvazione della legge di bilancio è possibile che il legislatore, per dar modo agli enti locali di applicare al proprio bilancio di previsione le novità inserite, preveda delle proroghe di questo termine.

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a

tale fondo;

- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

La presente nota integrativa si propone di chiarire ed illustrare gli elementi più significativi del documento di bilancio.

### **I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni**

La fase di programmazione si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tiene conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite dall'Ente, tiene inoltre conto delle scelte già operate nei precedenti esercizi e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani riferibili alle missioni dell'Ente.

Come disposto dall'art. 39, c. 2, D.Lgs. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi.

Le previsioni triennali di entrata e spesa del bilancio di previsione rispettano i principi di annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità, correttezza, comprensibilità, significatività,

rilevanza, flessibilità, congruità, prudenza, coerenza, continuità, costanza, comparabilità, verificabilità, neutralità, pubblicità e dell'equilibrio di bilancio.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione triennale, attribuiscono le previsioni di entrata e uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 - Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento a un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Di conseguenza, il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge, talune fonti di entrata sono state destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 - Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e tutti gli obiettivi di gestione nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, fornendo una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi. Eventuali contabilità separate, se presenti in quanto espressamente ammesse dalla norma, sono ricondotte al sistema unico di bilancio entro i limiti temporali dell'esercizio (rispetto del principio n. 3 - Universalità);
- tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri a esse connessi. Allo stesso tempo, tutte le uscite sono riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere a eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 - Integrità).

Nell'illustrare le entrate, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178/2020), sono stati considerati gli effetti delle disposizioni ad oggi vigenti, che sul fronte delle entrate, prevedono, fra l'altro:

- la conferma dell'introduzione del Canone unico in sostituzione dei tributi minori rappresentati dai prelievi sulla pubblicità e sull'occupazione di suolo pubblico, salvo proroghe dell'ultima ora contenute nel testo definitivo del decreto Milleproroghe;
- l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 delle prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 116/2020 che, in materia di rifiuti, ha apportato significative modifiche al Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152/2006). In particolare, sono rilevanti la nuova definizione di rifiuti urbani entrata in vigore il 1° gennaio 2021 e la facoltà di uscita dal servizio pubblico di cui all'art. 238, comma 10. Queste norme presentano importanti implicazioni sia sull'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani, sia sul gettito del prelievo sui rifiuti;
- la parziale correzione dei criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale come descritti nella Nota metodologica redatta a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene anche una sintesi delle disposizioni applicate per la determinazione dell'importo definitivo del FSC 2020 e un elenco delle operazioni effettuate dal Ministero per determinare il FSC 2021, considerando anche le innovazioni introdotte dall'art. 1, cc. 792, 793 e 794, L. n. 178/2020. Si rammenta che tale nota metodologica è allegata alla documentazione propedeutica all'approvazione del bilancio 2021-2023.

Di seguito sono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

## Le entrate

Per quanto riguarda le entrate, le previsioni relative al triennio 2021-2023 sono state formulate tenendo in considerazione l'andamento storico degli esercizi precedenti, ove disponibile, ovvero le basi informative (catastale, tributaria, ecc.) e le modifiche normative che hanno impatto sul gettito.

Nel prospetto seguente sono riportati i criteri di valutazione per la formulazione delle principali **entrate**:

### IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi da 738 a 783, legge n. 160/2019 Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>Euro 250.321,18 IMU</b> <b>Euro 103.614,19 TASI</b>		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>Euro 329.454,14 (riscossioni alla data di redazione del presente provvedimento)</b>		
<b>Gettito previsto nel triennio</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Euro 340.000,00</b>	<b>Euro 370.000,00</b>	<b>Euro 370.000,00</b>
<b>Osservazioni</b>	<i>Si richiamano la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 27/05/2020 e Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/09/2020.</i>		

### TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

<b>Principali norme di riferimento</b>	Art. 1, commi 639-731, legge n. 147/2013 Del. ARERA n. 443-444/2019 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e successivi provvedimenti emergenziali Art. 1, c. 48, legge n. 178/2020 D.Lgs. n. 116/2020
<b>Osservazioni</b>	<i>In merito alla TARI si precisa che il tributo ed i relativi costi relativi al servizio rifiuti vengono gestiti in forma associata con l'Unione dei Comuni della Valsaviore.</i>  <i>Nel bilancio del Comune di Sellero non si rilevano entrate e spese inerenti il servizio.</i>

### ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

<b>Principali norme di riferimento</b>	Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>Euro 34.500,00</b> <i>Accertamento con criterio "per cassa".</i>
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	<b>Euro 32.899,50 (riscossioni alla data di redazione del presente provvedimento)</b> <i>Accertamento con criterio "per cassa".</i>

Nota integrativa Bilancio di previsione 2021/2023

Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
		<b>Euro 33.000,00</b>	<b>Euro 33.000,00</b>
<b>Osservazioni</b>	<i>L'aliquota rimane invariata allo 0,20%.</i>		

**CANONE UNICO**

<b>Principali norme di riferimento</b>	L. n. 160/2019 – art. 1, cc. 816-847		
<b>Gettito conseguito nel penultimo esercizio precedente</b>	<b>NOTA BENE:</b> si tratta di tributo di nuova istituzione, frutto dell'accorpamento di TOSAP, COSAP, Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.		
<b>Gettito previsto nell'anno precedente a quello di riferimento</b>	Vedi sopra.		
Gettito previsto nel triennio	2021	2022	2023
	<b>Euro 10.000,00</b>	<b>Euro 10.000,00</b>	<b>Euro 10.000,00</b>
<b>Osservazioni</b>	<p><i>I commi 816-836 istituiscono dal 2021 il cd. canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l'occupazione delle strade.</i></p> <p><i>I commi da 837 a 847 istituiscono il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.</i></p> <p><i>Il Regolamento attuativo del Canone sarà adottato successivamente all'approvazione del Bilancio, e ci si avvarrà delle competenze da parte di Ditta esterna, in quanto all'interno dell'Ente, non vi sono figure professionali idonee alla gestione del nuovo Canone..</i></p>		

Inoltre, per le seguenti entrate si mettono in evidenza alcuni aspetti qualificanti delle previsioni:

**Proventi del recupero dell'evasione tributaria**

Continuano anche per gli esercizi 2021-2022-2023 le azioni di recupero.

Ad oggi si rammenta che nel 2019 sono stati formati ruoli coattivi per recupero di Imposta Comunale sugli Immobili per un totale di euro 24.338,04. Risultano in essere accertamenti con rateizzazione dei pagamenti e la situazione viene monitorata mensilmente.

Si precisa inoltre che tutti gli accertamenti sono stati valutati e per quelli che presentano carattere di dubbia o incertezza vi è un accantonamento nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità dell'intera somma.

In fase di predisposizione del Rendiconto 2020 verranno analizzate tutte le situazioni in modo da accantonare nell'avanzo 2020 gli importi di dubbia o difficile esazione nel FCDE.

## Fondo di solidarietà comunale

Il "Fondo di solidarietà comunale" 2021 è stanziato per Euro 260.000,00.

La determinazione è stata calcolata sulla base dei dati forniti sul portale del Ministero, secondo quanto pubblicato, alla data di redazione dei documenti contabili, alla voce "Spettanze per l'anno 2021".

In corso d'anno si terranno monitorati gli adeguamenti e si procederà ad uniformare il bilancio con quanto disposto dalle autorità centrali.

## Proventi delle sanzioni Codice della strada

Per l'anno 2021, la destinazione delle entrate è stata determinata con Deliberazione di Giunta n. 18 del 03/03/2021, e prevede la gestione in forma associata con l'Unione dei Comuni della Valsavioire. Non sono iscritte somme relative a violazioni del C.d.S.

## Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.). Per le previsioni 2021-2023 è *stato/non è stato* considerato l'incremento legato al tasso di inflazione programmato;
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuare in relazione agli obiettivi indicati nel DUP;

## Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio.

Il principio contabile della contabilità finanziaria prevede criteri puntuali di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE, secondo un criterio di progressività che - a regime - dispone che l'accantonamento sia pari alla media del non riscosso dei cinque anni precedenti, laddove tale media sia calcolata considerando gli incassi in c/competenza sugli accertamenti in c/competenza di ciascun esercizio.

E' ammessa la facoltà di considerare negli incassi anche quelli intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti di competenza dell'esercizio n, scorrendo di un anno la serie di riferimento.

L'ente può, con riferimento all'ultimo esercizio del quinquennio, considerare gli incassi intervenuti a residuo nell'esercizio successivo a valere sugli accertamenti dell'esercizio n.

In tal caso occorre scorrere di un anno indietro il quinquennio di riferimento.

Il principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede le percentuali delle quote da accantonare.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero

individuare ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata previste per le quali dopo una attenta valutazione si è deciso di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

Anno massimo da considerare: 2018.

Metodo di calcolo: media semplice\*

3. determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio;  
La *dimensione iniziale* del fondo è in grado pertanto di coprire con adeguate risorse sia i vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) ed i nuovi crediti in corso di formazione.

**La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto**, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo). Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha valutato in sede di stesura del Bilancio di Previsione un accantonamento corretto e adeguato a quello previsto dalla normativa, al fine di garantire la salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Nella tabella sottostante vengono riepilogati gli stanziamenti di FCDE per il triennio 2021/2023:

	2021	2022	2023
Accantonamento di parte corrente	€. 94.918,00	€. 80.203,00	€. 97.067,00
Accantonamento di parte capitale	€. 7,00	€. 7,00	€. 53,00
<b>Accantonamento totale in bilancio</b>	<b>€. 94.925,00</b>	<b>€. 80.210,00</b>	<b>€. 97.120,00</b>
<b>Accantonamento obbligatorio del fondo</b>	<b>€. 88.953,50</b>	<b>€. 80.209,14</b>	<b>€80.206,39</b>
<b>Valore in percentuale dell'accantonamento effettivo</b>	<b>106,83% *</b>	<b>100%</b>	<b>121,09%*</b>

*\*la quota è maggiore al 100% in quanto il calcolo obbligatorio viene fatto prendendo in considerazione il quinquennio precedente. In via precauzionale e cautelativa, si è optato*

*per considerare anche entrate al di fuori del periodo del quinquennio che presentano carattere di dubbia o presunta difficile esazione.*

## Fondi di riserva

Il Fondo di riserva è una voce che non viene impegnata ma utilizzata per far fronte nel corso dell'esercizio a spese impreviste e la cui previsione in bilancio è obbligatoria come previsto dall'art. 166, D.Lgs. 267/2000:

*"1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*

*2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verificano esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.*

*2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione".*

*2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio."*

Il **Fondo di riserva** di competenza rientra nelle percentuali previste dalla legge, e precisamente 0,63% per il 2021, 0,45% per il 2022 e 0,46% per il 2023.

*Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoreria, non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo.*

Per il primo esercizio è stato inoltre stanziato un **fondo di riserva di cassa** dell'importo di €. 15.129,10, pari allo 0,39% (minimo 0,2%) delle spese finali previste in bilancio, in attuazione di quanto previsto dall'art. 166, comma 2-*quater*, del d.Lgs. n. 267/2000.

TOTALE SPESE FINALI (Tit 1-2-3): € 1.849.979 (\*)

IMPORTO MINIMO DA ACCANTONARE: € 370,00

IMPORTO ACCANTONATO: € 8.633,15

## Fondo di garanzia debiti commerciali

A decorrere dall'anno 2021 (proroga disposta dalla L. n. 160/2019), con deliberazione di giunta da adottare entro il 28 febbraio 2021, è iscritto nella parte corrente del bilancio nella missione 20 programma 03 un accantonamento denominato "**Fondo di garanzia debiti commerciali**", sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione (art. 1, cc. 859 e 862, L. 30 dicembre 2018, n. 145).

L'iscrizione del fondo in bilancio è obbligatoria **se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente.**

In ogni caso, le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, ai sensi del citato [articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013](#), rilevato alla fine dell'esercizio precedente non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio (art. 1, c. 859, lett. a, e c. 868). Verificandosi le predette condizioni, lo stanziamento del fondo deve essere pari al 5% degli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi dell'esercizio in corso, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione (art. 1, c. 859, lett. a), c. 862, lett. a), e c. 863).



L'iscrizione del fondo in bilancio è, inoltre, obbligatoria anche se il debito commerciale residuo rilevato alla fine dell'esercizio precedente si sia ridotto di oltre il 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente, ma l'ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (art. 1, c. 859, lett. b).

Verificandosi la predetta condizione, lo stanziamento del fondo deve essere pari (art. 1, c. 862, lett. b), c), d) e c. 863):

a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.

I tempi di pagamento e di ritardo sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei crediti (art. 1, c. 861).

I tempi del ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che gli enti non hanno ancora provveduto a pagare.

Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al fondo è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto di beni e servizi, con esclusione di quelli finanziati con risorse aventi vincolo di destinazione.

Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui risultano rispettati i parametri di riduzione dei tempi di pagamento e la riduzione dell'ammontare complessivo dei propri debiti commerciali. (art. 1, c. 863).

Nello specifico il comune di Sellero non è tenuto a stanziare predetto fondo in quanto i tempi medi di pagamento per l'anno 2020 sono stati calcolati in 1,349792 giorni (tale indicatore è il risultato della media ponderata delle differenze tra la data di pagamento e la data di scadenza. I pesi usati sono dati dagli importi lordi pagati. Si aggiunge inoltre che lo stock del debito al 31/12/2020 (debiti scaduti e non pagati) era pari ad euro 0,00.

Tale dato è in corso di uniformazione sulla Piattaforma certificazione dei crediti in quanto vi sono delle mancate compensazioni tra fatture e note di credito.

## **Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi**

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 in data 10/07/2020 e ammonta a €. 584.605,13.

Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 02 in data 20/01/2021.

## Nota integrativa Bilancio di previsione 2021/2023

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso dell'esercizio e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione al 31 dicembre 2020 ammonta a € 797.366,09 come risulta dall'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 redatto ai sensi del d.Lgs. n. 118/2011.

Il bilancio di previsione dell'esercizio 2021 *prevede* l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione.

Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria, al punto 9.2, prevede che, fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, *“La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:*

- a) *per la copertura dei debiti fuori bilancio;*
- b) *per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) *per il finanziamento di spese di investimento;*
- d) *per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) *per l'estinzione anticipata dei prestiti.”*

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.

Le quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti sono costituite dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

Il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) stabilisce le procedure da seguire nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto come indicato di seguito:

- ➔ il § 9.7.1, attinente all'allegato a/1 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/1 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto);
- ➔ il § 9.7.2, attinente all'allegato a/2 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/2 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.2 descrive anche le differenti nature dei vincoli contabili;
- ➔ il § 9.7.3, attinente all'allegato a/3 (dell'allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), riguarda l'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto (l'allegato a/3 è obbligatorio nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto); il § 9.7.3 specifica che le quote destinate agli investimenti possono essere utilizzate solamente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente; il § 9.7.3 consente di applicare al bilancio di previsione finanziario le quote destinate agli investimenti del risultato di amministrazione presunto;
- ➔ la nota integrativa al bilancio deve riepilogare e illustrare gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3 sopra indicati (§ 9.11.4 del principio 4/1);
- ➔ i prospetti a.1, a.2 e a.3 devono essere compilati **a partire dal bilancio 2021-2023**. Resta confermato l'obbligo di compilarli nella nota integrativa al bilancio (con riferimento al risultato presunto) se l'ente prevede l'applicazione al bilancio (vedasi tabelle allegate alla presente nota).

L'avanzo presunto 2020 è stato applicato per le seguenti quote:

*euro 243.000,00 quota vincolata per investimenti (ampliamento cimitero nella frazione di Novelle, Lavori di allargamento della strada nei pressi dell'incrocio di via Paschere e parcheggio denominato "Chiesolina", realizzazione pensilina coperta a Sellero). Tali opere erano già previste e finanziate nello scorso esercizio. ;*

euro 40.374,00 quota vincolata per fondi Covid. Trattasi di entrate riscosse nel 2020 che sono confluite in apposito fondo di riserva nell'esercizio precedente e successivamente in avanzo vincolato. L'utilizzo di questi fondi viene applicato al Bilancio esercizio 2021 per assicurare una continuità nell'azione amministrativa a supporto della didattica e dei servizi all'infanzia anche per l'anno scolastico ricadente sull'esercizio in esame (2021), per completare l'installazione e/o acquisto di dpi (tra il quale termoscanner), sostenere le spese di Protezione Civile che eroga servizi su indicazione del C.O.C. e prevedere un piano di riorganizzazione cimiteriale poiché al momento vi è una scarsità di loculi disponibili.

totale avanzo presunto	€ 797.366,09
<i>Parte accantonata</i>	
Altri accantonamenti (TFM del Sindaco)	€ 1.951,00
<u>Fondo crediti di dubbi e difficile esazione*</u>	<u>€ 94.925,00</u>
<i>B) Totale parte accantonata</i>	<i>€ 96.876,00</i>
<i>Parte vincolata</i>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili**	€ 500,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	€ 81.136,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	€ 0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente***	€230.378,15
<u>Altri vincoli da specificare</u>	<u>€ 0,00</u>
<i>C) Totale parte vincolata</i>	<i>€312.014,15</i>
<i>Parte destinata agli investimenti</i>	<i>€243.000,00</i>
Totale parte disponibile	€145.475,94

\*Si specifica che si provvederà a vincolare l'avanzo in sede di rendiconto 2020 tenendo conto dell'effettivo FCDE.

\*\* vincolo oneri di urbanizzazione per edifici di culto ed eliminazione barriere architettoniche. In sede di consuntivo 2020, sulla base delle informazioni fornite dall'Ufficio Tecnico, si provvederà a vincolare le seguenti percentuali: 8% oneri di urbanizzazione secondaria destinati ad edifici di culto e 10% oneri di urbanizzazione primaria destinati all'eliminazione di barriere architettoniche.

\*\*\* quota di avanzo corrispondente al 10% delle alienazioni accertate negli esercizi 2018, 2019 e 2020 destinata ad riduzione indebitamento e vincolata per fondi covid nell'anno 2020 per euro 40.374,00.

### **Fondo pluriennale vincolato**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione

della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Nel bilancio di previsione 2021/2023 NON è prevista l'istituzione del Fondo Pluriennale vincolato. A tal punto si specifica che dall'anno 2021 il comune di Sellero gestirà la parte relativa agli investimenti, prima di competenza dell'Unione dei Comuni della Valsavioire. Quando verranno forniti i cronoprogrammi relativi alle opere pubbliche, in caso di realizzazione incidente su più esercizi, verrà creato FPV.

### **Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili**

Nell'ambito del nuovo documento di programmazione finanziaria per l'esercizio 2021 non sono previsti interventi finanziati con ricorso all'indebitamento.

Per l'esercizio 2022 è previsto previsionalmente la contrazione di un mutuo di euro 300.000,00.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

### **Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti**

L'Ente nell'anno 2021 non ha prestato garanzie principali o sussidiaria a favore di Enti e di altri soggetti.

**Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale**

<b>DETTAGLIO PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI SELLERO</b>			
<b>DENOMINAZIONE SOCIETA'</b>	<b>% DI PARTECIPAZIONE DIRETTA</b>	<b>% DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA</b>	<b>ULTIMO BILANCIO APPROVATO</b>
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	2,93%		2018 - UTILE
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	0,17%		2018 - UTILE
BLU RETI GAS S.R.L.		100% per il tramite della Società Valle Camonica Servizi S.R.L.	2018 - UTILE
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L.	0,60%		2018 - UTILE
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A		100% per il tramite della Società Valle Camonica Servizi S.R.L.	2018 - UTILE
CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE	14,29%		2018 - UTILE

I bilanci delle società sono reperibili come di seguito indicati:

<b>DENOMINAZIONE SOCIETA'</b>	<b>Dove reperire il bilancio</b>
CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA	<a href="http://www.vcsconsorzio.it/index.php?id=16">http://www.vcsconsorzio.it/index.php?id=16</a>
VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L.	
BLU RETI GAS S.R.L.	
SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L.	<a href="https://www.sivsr.eu/amm_trasp/societa-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/">https://www.sivsr.eu/amm_trasp/societa-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo/</a>
VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE S.P.A	<a href="https://www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bilanci/">https://www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bilanci/</a>
CONSORZIO FORESTALE E MINERARIO DELLA VALLE ALLIONE	Disponibile presso l'Ente

**Unioni di comuni**

L'Ente fa parte dell'Unione dei Comuni della Valsaviore con i comuni di: Cedegolo, Berzo Demo, Cevo e Saviore dell'Adamello; molteplici funzioni vengono svolte nell'ambito della gestione associata dei servizi.

**Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio**

Non vengono allegati al bilancio di previsione 2021/2023 i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali (allegato E) e quello delle funzioni delegate dalla Regione (allegato F) in quanto gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.